



ISTITUTO COMPrensIVO COMPLETO STATALE
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI).

tel. 0377/58086 – fax 0377/58728 –

E.mail: LOIC806002@istruzione.it; LOIC806002@pec.istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 – **CODICE FISCALE**. 82503060152 **SITO**:ICCSMALEO.EDU.IT

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI a.s. 2023/2024

Questo protocollo è lo strumento di attuazione delle indicazioni normative vigenti; si pone come parte integrante del PTOF e intende presentare un modello di accoglienza pianificata attraverso cui venga agevolato l'inserimento degli alunni stranieri.

QUADRO RIASSUNTIVO RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 399/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Legge 189/2002 Legge Bossi – Fini "Disciplina per l'immigrazione"
- Circolare MIUR 24/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"
- Circolare MIUR 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"
- Circolare MIUR 4/2010 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).
- Direttiva ministeriale 27/12/2012 e circolare MIUR 6/3/2013 relative ai BES, alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 4233 Linee Guida per l'integrazione degli alunni stranieri

FINALITA'

- agevolare l'ingresso a scuola delle bambine e dei bambini stranieri;
- dare sostegno alle bambine e ai bambini stranieri nella fase di adattamento;
- entrare in relazione con le famiglie immigrate;
- facilitare la creazione di un clima di accoglienza in Istituto;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Nel protocollo di accoglienza vengono definiti:

- criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola delle alunne e degli alunni stranieri;
- compiti e ruoli del personale della scuola (Dirigente Scolastico, docenti, ATA);
- fasi attuative dell'accoglienza e dell'inserimento;
- tipologie di intervento per l'apprendimento della lingua italiana;
- la valutazione;
- risorse necessarie per tali interventi.

PERCORSO DI ACCOGLIENZA

a) ISCRIZIONE

Questo primo momento dell'accoglienza è gestito dall'ufficio di segreteria. Nell'organico del personale amministrativo viene individuata una persona responsabile dei procedimenti di iscrizione degli alunni stranieri con il compito di facilitare alle famiglie il compito delle pratiche burocratiche, per l'anno scolastico in corso sarà la signora Iosella Ligabue (in sua assenza Chiara Zambarbieri).

Compiti della segreteria:

- Fornire alla famiglia precise informazioni sulla scuola italiana, con particolare riferimento all'ordine di scuola richiesto (tramite l'utilizzo di materiale di informazione possibilmente bilingue);
- Concretizzare l'iscrizione dell'alunno/a facendo uso di modulistica bilingue, laddove possibile;
- Raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi al percorso scolastico pregresso;
- Fissare il primo appuntamento tra famiglia, Dirigente scolastico con la presenza del responsabile di plesso e della Funzione strumentale.

b) PRIMA CONOSCENZA

Questa fase è gestita dalla Commissione Accoglienza, composta da:

- Dirigente scolastico o vice preside
- Responsabile di segreteria per l'iscrizione degli alunni stranieri
- Docente Funzione Strumentale per il supporto agli alunni (per l'anno scolastico in corso docente Claudia Aguiari)

Di seguito sono riportati gli scopi di tale incontro iniziale:

- Raccogliere informazioni sulla famiglia e sul suo progetto migratorio
- Ricostruire la storia scolastica del minore, con particolare attenzione alle competenze linguistiche
- Fornire informazioni più dettagliate sull'organizzazione della scuola che il

minore frequenterà, soprattutto se si tratta di scuola dell'infanzia o primaria occorre essere molto precisi sui tempi mensa e tempi scuola.

- Informare la famiglia sui criteri di inserimento nelle classi adottati dall'istituto
- Instaurare una relazione collaborativa con la famiglia, invitandola a far riferimento alle persone della Commissione Accoglienza per eventuali problemi o necessità

La Commissione decide innanzitutto che tipo di batteria di test somministrare per decidere in quale classe inserire l'alunno, a tale scopo si consulta anche con docenti dell'ordine di scuola nel quale il bambino dovrebbe entrare.

La Commissione, in base alla documentazione pervenuta ed ai risultati dei test somministrati, elabora la proposta di inserimento nella classe, tenendo conto dei criteri approvati dal Collegio Docenti e delle situazioni didattiche delle classi. Tra classi parallele sono da favorire quelle nelle quali sono presenti alunni che parlano lo stesso idioma.

Il Dirigente Scolastico, valutate tutte le situazioni, definisce l'atto di iscrizione assegnando il minore ad una sezione e ne informa la famiglia motivando l'inserimento, avendo cura di farlo in presenza di un mediatore che possa tradurre (ove possibile) o utilizzando una lingua veicolare (inglese o francese).

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

L'inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri avviene sulla base della Circolare MIUR 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", della Circolare MIUR 4/2010 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011 e del DPR 394 del novembre 1999 – art. 45 "Iscrizione scolastica".

L'inserimento avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

- Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza; (Cfr. C.M. 4/2010)

- "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2)

- Nell'inserimento è comunque privilegiata la corrispondenza tra la classe e l'età anagrafica in

considerazione che:

· "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa" (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4);

"Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica"

(Cfr. Nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 4233 Linee Guida per l'integrazione degli alunni stranieri Par. 2.2).

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento/apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio e altre risorse delle Reti di scuole. In merito, sempre nel rispetto dell'autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla normativa vigente:

- attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa);

- utilizzo della quota di flessibilità del 20%, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);

- partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;

(...) Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo 2009, n. 89 preveda che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a determinate condizioni – essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana" (Cfr. C.M. 2/2010 art. 3 comma d).

In base alla direttiva MIUR 2012 ed alla circolare MIUR del 6/3/2013 al punto 3 si stabilisce che qualsiasi alunno straniero appena arrivato nel nostro paese sia da identificare come alunno con Bisogni Educativi Speciali per il quale è necessario predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel quale esplicitare tutte le misure compensative e dispensative che verranno adottate nel corso dell'anno scolastico.

c) **INSERIMENTO NELLA CLASSE**

-Inserimento nella sezione/classe con minor numero di alunni salvo i casi in cui sia predominante (>30%) la presenza di alunni stranieri di diversa nazionalità;

- Valutazione da parte della Commissione accoglienza dell'opportunità di inserire l'alunno/a nella sezione/classe dove siano presenti altri connazionali al fine di sopperire, in parte, all'esigenza della mediazione linguistica.

Nel primo giorno di frequenza, l'alunno viene accolto da alcuni membri della Commissione Accoglienza, dai docenti della classe e da operatori scolastici che possono fornire supporto nei primi momenti dell'inserimento.

Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, è auspicabile preparare la classe all'accoglienza del nuovo alunno e, a seconda dell'ordine di scuola, organizzare gli spazi in modo da facilitare l'inserimento.

I docenti della classe

- Favoriscono collegialmente l'integrazione dell'alunno/a nella classe

- Individuano modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina

- Mantengono i contatti con altre persone che si occupano della famiglia.

La docente Funzione Strumentale mantiene una funzione di continuo supporto nei confronti dell'alunno straniero e della classe di inserimento:

- Ricerca materiali da usare nei vari momenti di accoglienza

- Orienta, se necessario, la famiglia ai servizi di assistenza agli immigrati

- Mantiene i contatti con i servizi di assistenza
- Cura le relazioni con i docenti delle classi di inserimento al fine di sostenerne l'azione
- Raccoglie i dati per il monitoraggio della situazione dell'istituto in merito alla presenza di alunni stranieri
- Organizza una selezione di materiali utili all'insegnamento dell'italiano come L2 e all'educazione interculturale

d) **VALUTAZIONE**

Secondo le indicazioni delle Linee Guida del MIUR (CM. n 24 – 1.3.2006) è da tener presente che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al PTOF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli neo arrivati pone problemi di vario genere. Il Piano Didattico Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti individuando i **nuclei tematici fondamentali**, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli **obiettivi minimi** previsti dalla programmazione. Anche il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO L2), che è oggetto di verifiche orali e scritte, concorrerà alla sua valutazione formativa.

Sarà, comunque, fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico percorso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione di questo tipo:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Oppure:

"La valutazione espressa fa riferimento al P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato),

programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva.

E diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento /acquisizione delle varie discipline, come dal PDP.